PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

dal 15 DIC 2017 al 30 DIC 2017

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

(Città Metropolitana di Napoli)

6° Settore "*TUTELA DEL TERRITORIO*"
7° SETTORE "*OO.PP. – SERVIZI MANUTENTIVI*"

Ordinanza n. 1168 del 15 DIC 2017 Torre del Greco, 15 DIC 2017

OGGETTO: Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.

IL SUB COMMISSARIO

- **Premesso** che:
  - tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
  - in particolare, il territorio pedemontano del Comune di Torre del Greco e le aree protette rientranti nel Parco Nazionale del Vesuvio, a causa degli incendi boschivi del luglio/20017, risultano particolarmente vulnerabili ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti, soprattutto, nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
  - la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata, tra l'altro, dall'inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, determinando, pertanto, conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- **Considerato** che:
  - al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio sopra menzionato, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
  - allo stesso scopo, occorre adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
  - tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

Visti:

- la Legge 24.02.1992 n. 225 "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*" che all'art.15 comma 3, indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di protezione civile;
- il Codice Civile (artt. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;
- il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo codice della strada*" e s.m.i. (in particolare gli artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il vigente "*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)*" dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1 del 23.02.2015 (B.U.R.C. n. 20 del 23.03.2015);
- il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" (parte terza e parte quarta);
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" art. 50, c. 4;
- la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

- **Ritenuto** pertanto necessario attuare un'efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed ad iniziative che possono costituire o favorire situazioni di rischio idrogeologico e, nel contempo, l'obbligo di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi a scongiurare eventuali possibili pericoli;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio del Comune di Torre del Greco, per il periodo **dal 20 dicembre 2017 al 31 maggio 2018**, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità e, precisamente:

- riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico, di:
  - provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
  - realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
  - effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- riguardo i fondi rustici, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:
  - mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
  - predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a 40 m, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà

contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;

- riguardo ogni fosso o canale, effettuare periodiche operazioni di manutenzione ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- riguardo le aree di pertinenza di fabbricati, di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni;

VIETA

- di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs 152/2006;
- di depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- di procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- di rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
- la realizzazione di stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;

AVVISA

- che ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati;
- che le violazioni alla presente Ordinanza, fatte salve quelle previste e punite dal Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e da altre normative speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- che per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689;
- che in caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà con l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, in via sostitutiva, secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Regione Campania;
- alla Prefettura di Napoli;
- alla Città Metropolitana di Napoli;
- all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alla Questura di Napoli – Commissariato di Torre del Greco;
- al Comando Compagnia Carabinieri;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;
- all'A.S.L.;
- ai Coordinatori d'Area ed ai Responsabili dei Settori comunali;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, e del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Torre del Greco.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VicePrefetto Dott.ssa Zaira ROMANO